



GUIDA ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

Sintesi

La composizione del nucleo familiare Isee segue criteri anagrafici: contano la residenza presso il Comune e le eventuali circostanze di carico fiscale per figli maggiorenni non conviventi. I coniugi, anche se separati o divorziati, restano nello stesso nucleo fino a quando non muta la residenza ufficiale. Il figlio minore segue il genitore con cui risiede; quello maggiorenne non convivente si include se a carico, non sposato e senza figli. Chi vive in comunità o in strutture simili fa nucleo a sé, a meno che non sia coniugato. Le vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, costituiscono sempre nucleo autonomo. I coniugi AIRE rientrano nel nucleo italiano.

1. Principi generali

Il nucleo familiare Isee corrisponde, di regola, alla famiglia anagrafica risultante presso il Comune di residenza (stato di famiglia). La residenza anagrafica prevale sul domicilio effettivo. Eventuali variazioni anagrafiche non comportano l'uscita di un componente dal nucleo, purché continui a risiedere nella medesima abitazione.

- Per consultare il proprio stato di famiglia è possibile accedere con SPID, CIE o CNS ai servizi anagrafici del proprio comune di residenza oppure al sito web: <https://www.anagrafenazionale.interno.it/>

2. Coniugi e unioni civili

I coniugi con la stessa residenza, anche se separati o divorziati, rientrano nel medesimo nucleo se non si è proceduto a un cambio di residenza effettivo (verbale della polizia locale per certificare la modifica anagrafica).

Se i coniugi risultano in stati di famiglia differenti ma risiedono in due abitazioni distinte, sono comunque considerati parte di un unico nucleo. Possono però scegliere a quale stato di famiglia fare riferimento, con effetti diretti sulla composizione Isee.

Le norme sui coniugi si applicano anche alle parti di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Non fa parte del nucleo il coniuge straniero residente stabilmente all'estero e non iscritto AIRE; viceversa, il coniuge iscritto AIRE viene attratto nella famiglia anagrafica italiana.

3. Figli minorenni

Il figlio minore fa sempre parte del nucleo del genitore con cui risiede anagraficamente, anche se è a carico fiscale di altri.



ISEE Gratis

Se il minore non convive con i genitori, in assenza di un provvedimento di affidamento, risulta comunque “attratto” nel nucleo dei genitori.

Il minore in affidamento temporaneo disposto dal giudice o dal servizio sociale può essere considerato nucleo a sé, a meno che il genitore affidatario preferisca includerlo nel proprio nucleo.

Il minore in affidamento collocato presso comunità è nucleo a sé.

Per il minore in affidamento preadottivo, si guarda al nucleo dell'affidatario anche se risulta ufficialmente residente nella famiglia di origine.

4. Figli maggiorenni

Il figlio maggiorenne convivente con i genitori segue il loro nucleo.

Il figlio maggiorenne non convivente ma fiscalmente a carico (ai fini IRPEF nell'anno di riferimento per la compilazione DSU – secondo anno precedente alla compilazione della DSU), non coniugato e senza figli, deve essere incluso nel nucleo dei genitori.

Se i genitori appartengono a nuclei distinti, il figlio deve scegliere uno dei due stati di famiglia di riferimento, manifestandolo per iscritto al dichiarante.

Il figlio maggiorenne non convivente, coniugato e/o con prole, risulta in nucleo autonomo.

I neo-diciottenni che vivevano fuori dalla famiglia di origine per provvedimento dell'autorità giudiziaria (es. strutture residenziali per minori), possono costituire nucleo a sé o applicare le regole dei figli maggiorenni non conviventi, previa documentazione dell'allontanamento.

5. Convivenza anagrafica (istituti religiosi – militari – centri di assistenza)

Chi si trova in istituti religiosi, detentivi, militari o di assistenza, con residenza presso tali strutture, costituisce di norma un nucleo autonomo, a meno che sia coniugato (in tal caso rientra nel nucleo del coniuge).

Il minore in convivenza anagrafica senza affidamento ufficiale rientra nel nucleo del genitore di provenienza, salvo il caso di collocamento in comunità (nucleo autonomo).

Il genitore con figlio minore, entrambi in convivenza anagrafica, costituisce un unico nucleo (es. madre e bambino in casa-famiglia).

6. Altre persone residenti

Chi convive con il dichiarante e possiede redditi sotto la soglia di carico fiscale può essere incluso se sussistono i requisiti anagrafici e fiscali richiesti. Il riferimento temporale è l'anno d'imposta dei redditi indicati in DSU (secondo anno solare precedente).

7. Soggetti sottoposti a protezione per violenza di genere

L'art. 2 del Decreto Lavoro 2023 precisa che chi risulta nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere va considerato sempre nucleo a sé, indipendentemente dall'eventuale coabitazione con altri soggetti. Tale novità si applica a tutte le prestazioni Isee, inclusa la richiesta dell'Assegno di Inclusione.



ISEE Gratis

8. Persone residenti all'estero

Non può essere incluso chi risiede stabilmente all'estero ed è privo di iscrizione all'AIRE (salvo il coniuge iscritto AIRE).

9. Documentazione anagrafica

Per individuare chi fa parte del nucleo, occorre:

Autocertificazione del nucleo anagrafico oppure Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio anagrafe.

10. Validità della DSU e variazioni

Non è obbligatorio aggiornare la DSU per variazioni che insorgono dopo il suo corretto invio, a meno che l'ente erogatore del beneficio chieda espressamente di adeguare il quadro A alle nuove informazioni.

Clausola Di Esclusione Di Responsabilità:

Le indicazioni riportate in questa guida, seppur redatte con il massimo scrupolo, hanno carattere esclusivamente illustrativo e sono suscettibili di variazioni derivanti da modifiche legislative. Il documento non subisce aggiornamenti automatici in caso di entrata in vigore di nuove norme; pertanto, l'utente deve verificare sempre la normativa vigente.